

Dogane, precisazioni sugli elenchi Intra con periodo di riferimento gennaio 2018 - L'Agenzia delle Dogane, con la nota del 20 febbraio 2018, fornisce alcune precisazioni in merito alle **semplificazioni** previste per gli **elenchi INTRA**, quando gli stessi vengono **presentati per finalità statistiche**.

Si ricorda che è stato l'art. 50, comma 6, del DI n. 331/1993, modificato di recente dal DI n. 244/2016, convertito dalla L. n. 19/2017, a prevedere l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi resi nei confronti di soggetti IVA stabiliti in altro Stato membro dell'UE e da questi ultimi ricevuti (c.d. Modelli INTRA).

In seguito all'introduzione di alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti, in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, si è reso necessario modificare anche le istruzioni di compilazione dei modelli INTRA.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, con particolare riferimento alla compilazione ed alla presentazione dei Modelli INTRA per finalità statistiche, la scelta operata è stata quella di consentire il mantenimento delle procedure sinora utilizzate dagli operatori economici, proprio per contenere l'impatto delle modifiche normative sulla loro operatività.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto necessario riassumere le **novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018**

Nello specifico, con la nota n. prot. 18558/RU del 20 febbraio, l'Agenzia delle Dogane precisa che per gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni**(Modelli Intra-1 bis):

- i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico. A partire dai dati di gennaio 2018, l'indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010 ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici;

- permane l'obbligo di indicare negli elenchi anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o, in caso di inizio attività degli scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20.000.000 di euro;

- ai fini del calcolo di questa soglia dei 20.000.000 di euro concorre l'ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato; restano quindi escluse le operazioni triangolari per le quali il promotore è il soggetto italiano.

Riguardo ai modelli INTRA2-bis è, invece, specificato che:

- a partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti individuati dall'articolo 1.1 della Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017, oppure se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

- considerato l'interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano;

- la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale: in tale ultima ipotesi, è richiesta soltanto la compilazione delle colonne da 1 a 5.

Licenziamento, valida la comunicazione via e-mail della cessazione del rapporto di lavoro - La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, ha sancito la **legittimità dell'utilizzo della e-mail per comunicare ad un dipendente il licenziamento**.

In merito ai **requisiti formali** previsti a tutela del lavoratore licenziato, si ricorda che la legge n. 604 del 15 luglio 1966, all'articolo 2, stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, pena l'inefficacia dello stesso.

Proprio da quanto prescritto dal citato articolo 2, nasce la questione circa l'assimilabilità della comunicazione del licenziamento a mezzo e-mail alla "*comunicazione per iscritto*" pretesa dalla legge a tutela del dipendente.

Dovendosi pronunciare sulla **validità della comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro tramite posta elettronica**, i giudici di ultima istanza hanno stabilito che *"il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail"*.

A corredo della decisione, la Corte ha, tra l'altro, precisato che:

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

- con comunicazione via mail, il datore di lavoro aveva trasmesso in allegato l'atto di licenziamento;

- la comunicazione era stata ricevuta dal lavoratore, come dimostrato dal contenuto delle successive e-mail da lui inviate ai colleghi di lavoro, nelle quali egli raccontava l'interruzione per volontà datoriale del suo rapporto di lavoro.

In definitiva, alla luce di tali elementi provanti la ricezione, ad opera del lavoratore, della decisione aziendale circa la cessazione del rapporto di lavoro, la sentenza n. 29753/2017 conclude affermando che il licenziamento intimato al lavoratore via e-mail è efficace perché il messaggio di posta elettronica – esattamente come la lettera cartacea – è idoneo ad integrare i requisiti della forma scritta prescritti dalla legge n. 604/1966.

Tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo - Entro il prossimo 16/03/2018 le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Le regole sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno e il versamento resta fermo a € 309,87. se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) non è superiore a € 516.456,90, € 516,46 :se il capitale sociale (o il fondo di dotazione) supera € 516.456,90.

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

Enti del Terzo Settore e raccolta fondi - Dai lasciti al marketing, il D.Lgs. 117/2017 contiene una serie di aperture per quanto riguarda il reperimento di risorse da parte degli ETS, con risvolti sia ai fini civilistici che fiscali. L'art. 7 D.Lgs. 117/2017 regola la raccolta fondi per gli enti del Terzo Settore. Si tratta di un concetto molto ampio, che comprende da una parte le attività di fundraising, volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (c. 1), al fine di finanziare le attività di interesse generale; dall'altra, prevede anche un'attività, che

potremmo genericamente chiamare di

marketing , svolta "anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore" (c. 2).

Atteso che gli ETS possono esercitare solo attività di interesse generale (art. 5), o attività

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

diverse (art. 6 del CTS), ci si chiede se le attività di raccolta fondi “effettuate in forma organizzata e continuativa” debbano farsi rientrare tra quelle dell’art. 6, con i limiti di strumentalità e sussidiarietà previsti. Una simile interpretazione si ritrae anche indirettamente dal contenuto dell’art. 79, c. 5 del Codice del Terzo Settore, ove si prevede che rilevano ai fini della qualifica di ente commerciale le attività di cui all’art. 6, “fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto dall’art. 6”, cioè del decreto del Ministero del Lavoro che deve, appunto, stabilire i criteri di strumentalità e sussidiarietà di cui si è detto.

Quest’ultimo limite potrebbe portare a conseguenze paradossali: per esempio, impedire a un ente di fare raccolte fondi

di entità superiore all’ammontare dei proventi derivanti dalle attività di interesse generale, pena la perdita della qualifica di ETS.

Infine, circa le modalità di raccolta fondi, si ricorda che l’art. 7, c. 2 parla di “rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro”.

Si ricordi anche la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 59/E del 31.10.2007), la quale, a commento dell’art. 143, c. 3, lett. a) del TUIR (oggi ripreso dall’art. 79, c. 4, lett. a) del Codice), chiarisce che “i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività per cui la raccolta fondi è stata attivata”.

I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi, a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore ha inteso incentivare.

Sotto il profilo fiscale l’art. 79, c. 4, lett. a) del Codice sancisce per gli ETS non commerciali, in piena analogia con quanto stabilito dall’art. 143, c. 3, lett. a) TUIR, la non imponibilità, ai fini del reddito, dei “fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

Per ragioni di trasparenza, similmente a quanto previsto per la raccolta pubblica di fondi degli enti non commerciali dall'art. 20, c. 2 D.P.R. 600/1973, gli ETS non commerciali (art. 79, c. 5), che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire, all'interno del rendiconto o del bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto speciale, relativo a ciascun evento, che potrebbe assumere la forma di un prospetto a entrate e uscite, accompagnato da una relazione illustrativa.



Onlus, associazioni e fondazioni, entro il 28 febbraio la pubblicazione dei contributi ricevuti dalla P.A. - Entro il 28 febbraio associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti di cui all' art. 2-bis

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate, anche di fatto e indirettamente, dalla P.A., sono tenute a pubblicare sul proprio sito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente dalle medesime P.A..

Lo prevede l'art. 1, commi da 125 a 129, della "Legge concorrenza" (Legge 4 agosto 2017, n. 124), il quale precisa inoltre quanto segue:

- in caso di violazione di tale obbligo, gli enti beneficiari sono tenuti a restituire ai soggetti eroganti le somme entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Per completezza si segnala che ai sensi del richiamato art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che rinvia all'art. 1, comma 2

, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

Scritto da Alessandro Ingrosso

Venerdì 09 Marzo 2018 11:33 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Marzo 2018 11:35

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

Canone TV, via libera alle esenzioni per gli over 75 - "È stato appena firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75": lo ha annunciato ieri il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il quale ha aggiunto che attraverso questa misura i beneficiari dell'esenzione oltre tale limite di età passano da 115mila a 350mila.

La misura prevede l'innalzamento da 6.713,98 a 8mila euro della soglia di reddito che consente l'esenzione per coloro che hanno compiuto 75 anni.

Si ricorda che lo scorso 31 gennaio è scaduto il termine entro il quale i soggetti titolari di un'utenza elettrica che tuttavia non possiedono apparecchi televisivi, dovevano inviare tale dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.